**Rapporto**

20 marzo 2017 ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi**

**sul ricorso 21 ottobre 2016 presentato dal signor Renato Nanni, Bellinzona, contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 25 settembre 2016 sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Prima i nostri!"**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione, approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 20 marzo 2017, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Lelia Guscio, relatrice

Ay - Balli - Beretta Piccoli - Campana -

Cedraschi - Gaffuri - Galeazzi - Jelmini -

La Mantia - Lurati - Lurati Grassi -

Patuzzi - Pellanda - Schnellmann

**PROGETTO DI DECISIONE**

**Il Gran Consiglio**

- statuendo sul ricorso presentato il 21 ottobre 2016 dal signor Renato Nanni, Bellinzona, contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 25 settembre 2016 sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Prima i nostri!'

- letti ed esaminati gli atti;

**RITENUTO IN FATTO:**

**A**

**A.a** Il 25 settembre 2016 ha avuto luogo la votazione cantonale su due iniziative popolari alle quali era contrapposto un progetto del Gran Consiglio: l'iniziativa popolare legislativa generica del 10 ottobre 2011 "Basta con il dumping salariale in Ticino!" e l'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014 "Prima i nostri!".

**A.b** I risultati della votazione del 25 settembre 2016 sono stati proclamati dal Consiglio di Stato, sedente quale Ufficio cantonale di accertamento ai sensi dell'art. 53 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il 4 ottobre 2016 e pubblicati sul Foglio ufficiale il 7 ottobre 2016 (FU 80/2016, 8925).

**B.**

**B.a** Il 21 ottobre 2016 il signor Renato Nanni ha interposto ricorso al Gran Consiglio contro la proclamazione del risultato della votazione cantonale del 25 settembre 2016 sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014 "Prima i nostri!" e il rispettivo controprogetto del Gran Consiglio. Egli sostiene che da un confronto fra il numero degli elettori (221'677) e il numero delle schede computabili (96'703) emerge che le schede computabili rappresentano solo il 43.62% degli elettori. Di conseguenza egli chiede che il risultato della votazione non venga «*omologato*», che lo stesso sia «*revocato*» e che la votazione sia considerata «*di carattere consultivo*».

**B.b** Il Consiglio di Stato, nella sua risposta (osservazioni) del 26 ottobre 2016, ha chiesto la reiezione del ricorso.

**B.c** Nell'allegato di replica del 19 novembre 2016 il ricorrente ha confermato «*integralmente*» il ricorso.

**B.d** Nell'allegato di duplica del 7 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha ribadito le conclusioni proposte nella sua risposta del 26 ottobre 2016.

**CONSIDERANDO IN DIRITTO:**

**1.**

**1.1** Il ricorso al Gran Consiglio è dato solo nei casi previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 100 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). Alla presente fattispecie è applicabile l'art. 164 cpv. 1 LEDP, che attribuisce al Gran Consiglio la competenza di trattare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento.

**1.2** La legittimazione del ricorrente, cittadino attivo in materia di votazioni ed elezioni cantonali, è pacifica (art. 27 e 28 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, Cost./TI).

**1.3** Il gravame, inoltrato al Gran Consiglio entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del risultato sul Foglio ufficiale, è tempestivo (art. 164 cpv. 1 LEDP).

**2.**

**2.1** Il ricorrente osserva in modo generico che il risultato della votazione sull'iniziativa popolare "Prima i nostri!" «*non può essere omologato per essere codificato nella Costituzione*» perché vi sono state 96'703 schede computabili su 221'677 iscritti nel catalogo elettorale. Le schede computabili ammontano pertanto al 43.62 % dei voti potenziali di tutti gli elettori.

**2.2** Egli propone quindi che il risultato della votazione sia «*revocato*» e che la stessa votazione venga «*considerata di carattere consultivo*».

**3.**

**3.1** Il Consiglio di Stato evidenzia che la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino – alla quale è stata conferita la garanzia federale il 3 marzo 1999 – non fissa un quorum minimo di votanti o di schede valide per la determinazione dell'esito di una votazione, ma stabilisce, all'art. 2 cpv. 2, che «*il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi*». In tal senso, dunque, l’iniziativa popolare è accolta se il numero di voti favorevoli è superiore a quello dei voti contrari (art. 137 cpv. 4 LEDP).

**3.2** Questa impostazione è peraltro conforme all'art. 51 cpv. 1 della Costituzione federale.

**4.**

**4.1** Il ricorso non può che essere respinto poiché si fonda su presupposti costituzionali inesistenti.

**Per questi motivi,**

**su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,**

**d e c i d e :**

**1.** Il ricorso è respinto.

**2.** Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.

**3.** Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005).

**4.** Intimazione:

- al ricorrente;

- al Consiglio di Stato.

Bellinzona,

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

F. Badasci G. Buzzini